

Gestione sanitaria dell'apiario

Franco Mutinelli

Centro di referenza nazionale per l'apicoltura
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Aggiornamento tecnici apistici – Regione Veneto

Legnaro (PD) – Conegliano Veneto (TV), 24 gennaio e 7 febbraio 2015



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 768/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2013


che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura

- 1) Spagna
Francia
Grecia
Romania
Italia
Polonia
Ungheria

Stato membro	Patrimonio apistico Numero di alveari
BE	107 800
BG	526 014
CZ	540 705
DK	150 000
DE	711 299
EE	41 400
IE	15 710
EL	1 584 206
ES	2 459 292
FR	1 636 000
HR	491 481
IT	1 316 774
CY	44 953
LV	83 801
LT	144 969
LU	7 804
HU	1 088 590
MT	3 142
NL	80 000
AT	376 485
PL	1 280 693
PT	566 793
RO	1 550 000
SI	167 000
SK	254 859
FI	50 000
SE	150 000
UK	274 000
UE 28	15 704 270*




Le possibili cause di moria delle api



Varroasi

- *Varroa destructor*
- (Acari: Mesostigmata: Varroidea)



Patologie apistiche



Trattamenti in presenza di covata





ApilifeVAR



- Principi attivi oli essenziali: timolo, eucaliptolo, mentolo, canfora
- Facilità d'impiego: 1 tav./sett./3 volte
- Efficacia
- No resistenza
- Non tossico
- Non inquinante





Apiguard®



- Principio attivo: timolo (12,5 g in 50 g di gel)
- Facilità d'impiego: 1 contenitore per 15 gg per 2 volte
- Efficacia
- No resistenza
- Non tossico
- No residui





Thymovar®

- Principio attivo: timolo (15 g)
- Facilità d'impiego: 1 spugna (divisa in 3 parti) per 21 gg per
- Efficacia
- No resistenza
- Non tossico
- No residui



MAQS 68,2 g (Mite Away Quick Strips), (NOD, p.a. acido formico)

Trattamento con temperature comprese fra 10 e 29,5°C

Periodo: con temperature comprese fra 10 e 29,5°C. Non utilizzare con temperature elevate (>33°C). Attendere almeno un mese prima di ripetere l'applicazione.

Dosaggio: due strisce per 7 giorni collocate sopra i favi.

Tempo di sospensione: nessuno

Non raccogliere il miele durante i 7 giorni di trattamento.



MAQS 68,2 g (Mite Away Quick Strips), (NOD, p.a. acido formico)

Note:

- il prodotto agisce per evaporazione;
- la forza della famiglia deve essere non inferiore a 6 favi da nido coperti di api;
- garantire adeguata ventilazione dell'alveare tramite la porticina che deve rimanere aperta per tutta la sua lunghezza ed altezza e ampliando il volume interno dell'arnia con la posa dei melari, per permettere l'espansione di famiglie forti durante il trattamento;
- l'acido formico è corrosivo dei metalli e pericoloso per l'operatore che deve evitare il contatto diretto utilizzando guanti resistenti alle sostanze chimiche (EN 374) e l'inalazione dei vapori;
- il prodotto deve essere usato solo nell'ambito di un programma integrato di controllo della varroa ed un mese dopo il trattamento è necessario verificare l'effettiva presenza della regina.


Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

Ricetta medico-veterinaria: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.



Apistan®

- Principio attivo: fluvalinate
- Facilità d'impiego: 2 strisce per 6 settimane
- Efficacia (95-99%) fino al 1992
- RESISTENZA ai piretroidi!
- Non tossico
- Residui (cera)



Blocco di covata o confinamento della regina in periodo estivo



Api-Bioxal: 5 ml/spazio occupato da api



Trattamenti in assenza di covata





MODO DI UTILIZZO

1) GOCCIOLAMENTO:

Sciogliere il contenuto della confezione nel quantitativo di sciroppo indicato nelle confezioni (acqua e saccarosio in rapporto 1:1, preparato come illustrato nella tabella):

Api-Bioxal	TOTALE SCIROPPO	ZUCCHERO	ACQUA
Busta 35 g	500 ml	308,6 g	308,6 ml
Busta 175 g	2500 ml	1543,2 g	1543,2 ml
Busta 350 g	5000 ml	3086,4 g	3086,4 ml

Dosaggio: 5ml della soluzione per favo occupato da api in un'unica somministrazione.



Somministrazione per gocciolamento

2) SUBLIMAZIONE:

Versare 2,3g di **Api-Bioxal** nell'apparecchio sublimatore rispettando le indicazioni del produttore. Dopo ogni utilizzo raffreddare e ripulire l'apparecchio da ogni eventuale residuo



Somministrazione per sublimazione

Api-Bioxal


Medicinale Veterinario a base di Acido Ossalico contro la varroa

Prova sperimentale estiva 2010

SOMMINISTRAZIONE PER GOCCIOLAMENTO

CRA-API Bologna

Dr Antonio Nanetti – Dr Andrea Besana – Dr. Roberto Romanelli




Prova sperimentale invernale 2010

SOMMINISTRAZIONE PER GOCCIOLAMENTO E PER SUBLIMAZIONE

CRA-API Bologna

Dr Antonio Nanetti – Dr Andrea Besana – Dr.ssa Elisa Gianessi



Apivar (Laboratoire Biové, p.a. amitraz)



Periodo: alla fine del periodo estivo dopo la smielatura. Trattare simultaneamente tutte le colonie di un apiario.

Dosaggio: 2 strisce. Lasciare le strisce nell'alveare per almeno 42 giorni e rimuoverle per lo smaltimento.

In caso di allontanamento delle strisce all'interno dell'alveare queste vanno riposizionate e lasciate nell'alveare prolungando di 14 giorni il trattamento prima di rimuoverle. Le strisce devono essere rimosse dopo un massimo di 56 giorni.

Tempo di sospensione: nessuno

Note: trattare in assenza di melario, efficacia in assenza di covata.
Limite massimo di residui (LMR): 200 ppb, come da Regolamento UE N. 37/2010.

Globalizzazione – *Nosema ceranae*

- In Europa *Nosema apis*
- In Asia *Nosema ceranae*, parassita di *Apis cerana*
- Dal 1998 presente in Europa *Nosema ceranae*
- Nel 2004 gravi perdite in Spagna
- Ha sostituito *Nosema apis* (?)
- Presente su tutto il territorio italiano




Malattie da virus

- Virus della covata a sacco (SBV)




Peste americana

- *Paenibacillus larvae*



Eventi nella stagione apistica

SPOPOLAMENTI E MORTALITA': CRONOLOGIA ANNUALE



I primi risultati dagli USA (2007)

Scienceexpress

Report

A Metagenomic Survey of Microbes in Honey Bee Colony Collapse Disorder

Diana L. Cox-Foster,¹ Sean Conlan,² Edward C. Holmes,^{3,4} Gustavo Palacios,² Jay D. Evans,⁵ Nancy A. Moran,⁶ Phenix-Lan Quan,² Thomas Briese,² Mady Hornig,² David M. Geiser,⁷ Vince Martinson,⁸ Dennis vanEngelsdorp,^{1,9} Abby L. Kalkstein,¹ Andrew Drysdale,² Jeffrey Hui,² Junhui Zhai,² Liwang Cui,¹ Stephen K. Hutchison,¹⁰ Jan Fredrik Simons,¹⁰ Michael Egholm,¹⁰ Jeffery S. Pettis,⁵ W. Ian Lipkin^{2*}

¹Department of Entomology, The Pennsylvania State University, 501 ASI building, University Park, PA 16802, USA. ²Center for Infection and Immunity, Mailman School of Public Health, Columbia University, New York, NY 10032, USA. ³Center for Infectious Disease Dynamics, Department of Biology, The Pennsylvania State University, Mueller Laboratory, University Park, PA 16802, USA. ⁴Fogarty International Center, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892, USA. ⁵Bee Research Laboratory, USDA-ARS, Beltsville, MD 20705, USA. ⁶Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Arizona, Tucson, AZ 85721, USA. ⁷Department of Plant Pathology, The Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA. ⁸The Center for Insect Science, University of Arizona, Tucson, AZ 85721, USA. ⁹The Pennsylvania Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry - Apiculture, Harrisburg, PA 17110, USA. ¹⁰454 Life Sciences, Branford, CT 06405, USA.



Ulteriori risultati dagli USA (2010)

OPEN ACCESS Freely available online



Iridovirus and Microsporidian Linked to Honey Bee Colony Decline

Jerry J. Bromenshenk^{1,7*}, Colin B. Henderson^{2,7}, Charles H. Wick³, Michael F. Stanford³, Alan W. Zulich³, Rabih E. Jabbour⁴, Samir V. Deshpande^{5,13}, Patrick E. McCubbin⁶, Robert A. Seccomb⁷, Phillip M. Welch⁷, Trevor Williams⁸, David R. Firth⁹, Evan Skowronski³, Margaret M. Lehmann¹⁰, Shan L. Bilimoria^{11,14}, Joanna Gress¹², Kevin W. Wanner¹², Robert A. Cramer Jr.¹⁰

PLoS ONE | www.plosone.org

October 2010 | Volume 5 | Issue 10 | e13181

Varroa destructor virus -1 (Iflavirus)

Kakugo virus (Iflavirus)

Abstract


Background: In 2010 Colony Collapse Disorder (CCD), again devastated honey bee colonies in the USA, indicating that the problem is neither diminishing nor has it been resolved. Many CCD investigations, using sensitive genome-based methods, have found small RNA bee viruses and the microsporidia, *Nosema apis* and *N. ceranae* in healthy and collapsing colonies alike with no single pathogen firmly linked to honey bee losses.


Methodology/Principal Findings: We used Mass spectrometry-based proteomics (MSP) to identify and quantify thousands of proteins from healthy and collapsing bee colonies. MSP revealed two unreported RNA viruses in North American honey bees, Varroa destructor-1 virus and Kakugo virus, and identified an invertebrate iridescent virus (IIV) (*Iridoviridae*) associated with CCD colonies. Prevalence of IIV significantly discriminated among strong, failing, and collapsed colonies. In addition, bees in failing colonies contained not only IIV, but also *Nosema*. Co-occurrence of these microbes consistently marked CCD in (1) bees from commercial apiaries sampled across the U.S. in 2006–2007, (2) bees sequentially sampled as the disorder progressed in an observation hive colony in 2008, and (3) bees from a recurrence of CCD in Florida in 2009. The pathogen pairing was not observed in samples from colonies with no history of CCD, namely bees from Australia and a large, non-migratory beekeeping business in Montana. Laboratory cage trials with a strain of IIV type 6 and *Nosema ceranae* confirmed that co-infection with these two pathogens was more lethal to bees than either pathogen alone.

Conclusions/Significance: These findings implicate co-infection by IIV and *Nosema* with honey bee colony decline, giving credence to older research pointing to IIV, interacting with *Nosema* and mites, as probable cause of bee losses in the USA, Europe, and Asia. We next need to characterize the IIV and *Nosema* that we detected and develop management practices to reduce honey bee losses.

Virus iridescente degli invertebrati (Iridoviridae)

Diminuzione del volo delle bottinatrici in funzione dell'aumento di Iridovirus (IIV) e di *N.* *ceranae*





Pathogenic plant virus jumps to honeybees, may explain bee population decline

The routine screening of bees for frequent and rare viruses "resulted in the serendipitous detection of Tobacco Ringspot Virus, or TRSV, and prompted an investigation into whether this plant-infecting virus could also cause systemic infection in the bees," says Yan Ping Chen from the U.S. Department of Agriculture's Agricultural Research Service (ARS) laboratory in Beltsville, Maryland

J. L. Li, R. S. Cornman, J. D. Evans, J. S. Pettis, Y. Zhao, C. Murphy, W. J. Peng, J. Wu, M. Hamilton, H. F. Boncristiani, L. Zhou, J. Hammond, Y. P. Chen. **Systemic Spread and Propagation of a Plant-Pathogenic Virus in European Honeybees, *Apis mellifera***. *mBio*, 2014; 5 (1): e00898-13 DOI: [10.1128/mBio.00898-13](https://doi.org/10.1128/mBio.00898-13) hor on the study.

January 21, 2014



Agenti di malattia


Nosema

Risultati - *Nosema* 2009

Italian regions	<i>Nosema ceranae</i>	<i>Nosema apis</i>	
Veneto	✓		North Italy
Prov. Auton. Bolzano	✓		
Prov. Auton. Trento	✓		
Liguria	✓		
Emilia Romagna	✓		
Toscana	✓		
Marche	✓		Central Italy
Lazio	✓		
Abruzzo	✓		
Umbria	✓		
Sardegna	✓		
Molise	✓		
Campania	✓		South Italy
Basilicata	✓		
Puglia	✓		
Calabria	✓		
Sicilia	✓		

✓ Positive sample ■ Negative sample

Italian region	N. samples	<i>Nosema ceranae</i> positive samples	<i>Nosema apis</i> positive samples	Negative samples
Veneto	10	12	0	8
Prov Auton Bolzano	11	5	0	6
Prov Auton Trento	17	11	0	6
Liguria	20	14	0	6
Emilia Romagna	31	19	0	12
Toscana	19	15	0	4
Marche	18	6	0	12
Lazio	20	13	0	7
Abruzzo	10	2	0	8
Umbria	19	5	0	14
Sardegna	17	9	0	8
Molise	20	5	0	15
Campania	20	16	0	4
Basilicata	15	2	0	13
Puglia	20	16	0	4
Calabria	17	14	0	3
Sicilia	20	17	0	3
Total	314	181	0	133




Risultati - *Nosema* 2010

Italian regions	<i>Nosema ceranae</i>	<i>Nosema apis</i>	
Veneto	✓		North Italy
Prov. Auton. Bolzano			
Prov. Auton. Trento	✓		
Liguria	✓		
Emilia Romagna	✓		Central Italy
Toscana	✓		
Marche	✓		
Lazio	✓		
Abruzzo			
Umbria	✓		South Italy
Sardegna	✓		
Molise	✓		
Campania	✓		
Basilicata	✓		
Puglia	✓		
Calabria	✓		
Sicilia	✓		

✓ Positive sample
 Negative sample

Italian region	N. samples	<i>Nosema ceranae</i> positive samples	<i>Nosema apis</i> positive samples	Negative samples
Veneto	26	13	0	13
Prov Auton Bolzano	3	0	0	3
Prov Auton Trento	12	9	0	3
Liguria	23	13	0	10
Emilia Romagna	30	16	0	14
Toscana	19	15	0	4
Marche	17	4	0	13
Lazio	17	12	0	5
Abruzzo	4	0	0	4
Umbria	26	3	0	23
Sardegna	18	5	0	13
Molise	20	2	0	18
Campania	20	10	0	10
Basilicata	15	3	0	12
Puglia	10	2	0	8
Calabria	66	30	0	36
Sicilia	8	6	0	2
Total	335	141	0	194





Agenti di malattia

Virus

Risultati – Virus 2009

Italian regions	DWV	BQCV	SBV	ABPV	CBPV	KBV	IAPV	AIV	
Veneto	✓	✓	✓	✓	✓				Italy North
Prov. Auton. Bolzano	✓	✓	✓		✓				
Prov. Auton. Trento	✓	✓	✓	✓					
Liguria	✓	✓							Italy Central
Emilia Romagna	✓	✓	✓	✓	✓				
Toscana	✓	✓	✓		✓				
Marche	✓	✓	✓	✓					Italy South
Lazio	✓	✓	✓	✓					
Abruzzo	✓	✓							
Umbria	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Sardegna	✓	✓	✓	✓					
Molise	✓	✓	✓	✓	✓				
Campania	✓	✓	✓	✓					
Basilicata	✓	✓	✓	✓	✓				
Puglia	✓	✓	✓	✓	✓				
Calabria	✓	✓		✓	✓				
Sicilia	✓	✓	✓	✓					

Risultati – Virus 2010


Italian regions	DWV	BQCV	SBV	ABPV	CBPV	KBV	IAPV	AIV	
Veneto	✓	✓	✓	✓	✓				Italy North
Prov. Auton. Bolzano	✓	✓	✓						
Prov. Auton. Trento	✓	✓	✓	✓					
Liguria	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Emilia Romagna	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Italy Central
Toscana	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Marche	✓	✓	✓	✓	✓				
Lazio	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Abruzzo	✓	✓	✓		✓				
Umbria	✓	✓	✓	✓	✓				Italy South
Sardegna	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Molise	✓	✓	✓	✓	✓				
Campania	✓	✓	✓	✓					
Basilicata	✓	✓	✓	✓					
Puglia	✓	✓	✓	✓	✓				
Calabria	✓	✓	✓	✓	✓				
Sicilia	✓	✓	✓	✓	✓				



Mortalità degli alveari

- ✓ Mortalità invernale 2009/10: 15,0% (113 alveari morti/759)
- ✓ Mortalità invernale 2010/11: 22,5% (78 alveari morti/347)
- **Questionario COLOSS** (COST Action FA0803, WG1)
- ✓ 2009/10 Mortalità invernale = **23%**
 - (1.148 alveari morti /4.994) nel nord Italia,
- ✓ 2009/10 Mortalità invernale = **15,7%**
 - (1.246 alveari morti /7.939) nel centro Italia
- ✓ 2010/11 Mortalità invernale = **19,0%**
 - (2.546 alveari morti /13.423).

Honey bee colony losses





Analisi residuali



Risultati - Residui

Sample type	Area	% positives 2009	% positives 2010	mainly present molecules
BEES	North Italy	16 % (17/102)	10 % (11/111)	Clothianidin, Coumaphos, Fluvalinate, Imidacloprid, Rotenone
	Central Italy	15 % (16/104)	8 % (8/102)	
	South Italy	18 % (20/111)	6 % (8/139)	
WAX	North Italy	41 % (43/106)	42 % (51/121)	Acrinatrina, Chlorfenvinphos, Coumaphos, Fluvalinate
	Central Italy	52 % (56/108)	41 % (43/106)	
	South Italy	39 % (40/102)	47 % (65/138)	
POLLEN	North Italy	32 % (10/32)	27 % (19/70)	Acrinatrina, Chlorfenvinphos, Coumaphos, Fluvalinate
	Central Italy	28 % (30/106)	30 % (30/100)	
	South Italy	19 % (11/59)	24 % (31/129)	

Protein content	Area	% N (2009)	% N (2010)
	North Italy	1.82 – 3.86	0.68 – 4.17
	Central Italy	2.13 – 4.73	2.12 – 5.31
	South Italy	1.06 – 5.68	1.87 – 4.45



Apenet

Distinguere fra:

- ✓ monitoraggio


- ✓ **segnalazioni** di episodi di mortalità o spopolamento
 - ✓ coinvolgimento del **Servizio Veterinario ASL**
 - ✓ **Raccolta campioni ufficiali**
 - ✓ Invio all'IZSVe



Conclusioni

- La rete APENET ha fornito:
 - ✓ dimostrazione del carattere endemico di *N. ceranae* in Italia
 - ✓ indagine sistematica sulla presenza e distribuzione geografica dei virus
 - ✓ indagine sistematica sulla presenza di residui di pesticidi (pesticidi, acaricidi e neonicotinoidi) in api, polline e cera; con una presenza di acaricidi nella cera particolarmente rilevante
 - ✓ contributo alla conoscenza del valore nutrizionale del polline
 - ✓ contributo alla conoscenza della mortalità annuale e invernale
 - ✓ contributo alla creazione di un database sullo sviluppo degli alveari e il loro stato sanitario in Italia

Stato sanitario dell'alveare





• Acari, batteri, funghi e virus

✓ CCD Working Group, Penn State University, USA:

• “a combination of *Varroa* infestation, deformed wing virus and bacteria may work together to suppress immunity and could be one cause of CCD. *Varroa* is the world’s most destructive invader of honeybee colonies and as such must also be a prime suspect for CCD”

✓ *Nosema apis/ceranae*

✓ Virus



Courtesy of USDA - ARS



Legge nazionale/regionale, PPAA

- ✓ Legge 24.12.2004 n. 313 Disciplina dell'apicoltura
- ✓ Leggi regionali e di PPAA specifiche per l'apicoltura
- ✓ L.R. 18.04.1994 n. 23 “Tutela, sviluppo e valorizzazione dell'apicoltura”
- ✓ D.M. 4.12.2009 “Anagrafe apistica nazionale”, in attesa del manuale operativo



Normativa sanitaria in apicoltura

- ✓ DPR 320/54 (RPV), Capo XXIX Malattie delle api,
 - artt. 154-158

- ✓ Ordinanza 17/02/95 Profilasi della varroasi

- ✓ Ordinanza 20.04.04 Profilassi *Aethina tumida* e *Tropilaelaps* sp.

- ✓ Nuova Ordinanza “Varroasi” (?!?)



RPV 320/54, Art. 154

Articolo 154

Nei casi di malattie delle api (peste europea, peste americana, nosemiasi ed acariasi) il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti:

a) divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di contagio;

b) divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infetti o sospetti;

c) divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione;

d) chiusura delle arnie vuote;

e) divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati.

Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api, calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario infetto.

RPV 320/54, Art. 155

Articolo 155




A complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, nei casi di peste europea o americana può essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette. Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere vangato o disinfettato.

Se la malattia è allo stadio iniziale possono essere consentiti opportuni trattamenti curativi. L'apiario trattato deve essere tenuto in osservazione e sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento accertato.



Peste americana

- *Paenibacillus larvae*





RPV 320/54, Art. 156

Articolo 156

Le norme stabilite per le pesti apiarie valgono, in quanto applicabili, per la nosemiasi e per l'acariasi. Gli apiari infetti o sospetti possono essere sottoposti ad opportuni trattamenti curativi.



Nota DGSAF 18/4/2012



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio II ex DGSA - Servizi animali ed avicoli
Viale Giorgio Arona, 3 - 00144 Roma



Art. 155, peste americana

CLASSIF. I.1.a.e/2012/14

Regione province autonome
Assessorati sanità

II.ZZ.SS.
Loro sedi

Centro di referenza per
l'apicoltura
IZS Padova

OGGETTO: Regolamento di polizia veterinaria-Art 155 misure di controllo della peste americana.

In relazione all'oggetto questa Direzione ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'articolo 155 del Regolamento di polizia veterinaria a seguito di conferma di peste americana anche a fronte delle acquisizioni di carattere scientifico e epidemiologico occorse negli ultimi tempi nei confronti di questa malattia.

Penibacillus larvae è responsabile della peste americana, malattia della covata trasmessa da spore. La sola presenza delle spore, pur essendo comune negli alveari e nel materiale apistico, non costituisce di per sé sinonimo di sviluppo della malattia. Infatti il Centro di referenza per l'apicoltura dell'IZS di Padova segnala che "la loro presenza non equivale alla presenza di malattia".

Ciò premesso si fa presente che nei casi di peste americana le misure di distruzione previste all'articolo 155 del regolamento, si applicano solo nei confronti delle famiglie con malattia clinicamente conclamata e che tali misure devono essere condotte con la massima rapidità anche sulla base del solo riscontro clinico. Trascorsi 14 giorni dalla distruzione delle famiglie di api ammalate un ulteriore controllo dovrà essere effettuato sulle arnie rimanenti e in caso di esito clinicamente favorevole il focolaio dovrà essere ritenuto a tutti gli effetti chiuso.

Infine, in relazione alla possibilità di ricorrere ai trattamenti, ancorché tale misura sia prevista dallo stesso articolo 155 del Regolamento di Polizia Veterinaria, si ribadisce che non sono disponibili allo stato attuale chemioterapici autorizzati per tale malattia. Inoltre le evidenze scientifiche indicano che l'uso degli antibiotici determina la comparsa di forme subcliniche che si riacutizzano appena terminata la terapia e che risulta frequente il progressivo instaurarsi di fenomeni di farmaco resistenza.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. ssa Gaetana Ferri)

Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Maroni Ponti Andrea - 06.59946814 - email: a.maroni@sanita.it
Referente dell'Ufficio II:
Dr. Ruocco Luigi - 06.59946755 - email: L.ruocco@sanita.it



Globalizzazione – *Nosema ceranae*

- In Europa *Nosema apis*
- In Asia *Nosema ceranae*, parassita di *Apis cerana*
- Dalla metà degli anni '90 presente in Europa *Nosema ceranae*
- Nel 2004 gravi perdite in Spagna
- Ha sostituito *Nosema apis* (?)
- **Presente su tutto il territorio italiano**

Nota DGSA 1/10/2011

Art. 154-158, nosemiasi



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio II ex DGSA - Servizi animale ed antropici
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif.:
Allegati:

Ministero della Salute
DGSA
0017114-P-01/10/2011



Regioni e Province autonome
Assessorati alla sanita'

Servizi veterinari
e.p.c.
Centro di riferimento per le malattie
delle api
IZS -Padova

OGGETTO: Regolamento di polizia veterinaria- misure per nosemiasi.

La scrivente Direzione ha ricevuto richieste di chiarimento circa l'ambito di applicazione delle misure previste dal Regolamento di polizia veterinaria (RPV) agli articoli 154,155,156,157,158 per i casi di Nosemiasi.

Come è noto gli agenti eziologici di nosemiasi finora riscontrati in Italia sono *Nosema apis* e il *Nosema ceranae*. Il primo è responsabile di forme cliniche di tipo enterico, mentre il secondo, anche sulla base dei dati raccolti in Italia, non sembra avere un rilevante effetto patogeno.

Il Regolamento di polizia veterinaria prevede che nei casi di nosemiasi l'apiario colpito venga posto sotto sequestro e si istituisca una zona di controllo di raggio di 3 km. Negli apiari le misure di sequestro possono essere revocate solo a seguito di "risanamento accertato", a cui si può giungere attraverso l'impiego di trattamenti o distruzione degli apiari colpiti. Tali misure risultano di difficile applicazione per *Nosema Ceranae* tenuto conto che al momento non vi sono farmaci autorizzati né è possibile fare riferimento a criteri di tipo clinico visto che non si evidenziamo sintomi di malattia.

Il risultato di tale situazione è il sequestro a tempo indeterminato di apiari senza patologie apparenti.

Il Centro di riferimento per le malattie delle api presso l'IZS delle Venezie, interpellato da questa Direzione per conoscere se le misure del RPV siano da applicarsi indistintamente sia per *Nosema apis* che per *Nosema ceranae* e se per quest'ultimo sia possibile individuare misure di controllo alternative, ha confermato che "il riscontro di spore di *Nosema ceranae* nell'intestino delle api è un evento frequente nel corso di tutto l'anno e di regola non è associato a sintomatologia specifica"

Premesso quanto sopra questa Direzione ritiene che le misure previste dal RPV per la nosemiasi siano da applicarsi solo nei casi di *Nosema apis* clinicamente manifesta e non nei casi di *Nosema ceranae*.

Per quanto concerne infine la gestione degli apiari colpiti da *Nosema ceranae* il Centro di riferimento consiglia l'adozione di corrette pratiche apistiche e l'utilizzo di particolari integratori alimentari che possono essere d'aiuto nel ridurre la carica intestinale di spore.


Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Gaetana Ferri)

Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Maroni Ponti Andrea - 06.59946814 - email: a.maroni@sanita.it
Referente dell'Ufficio II:
Dr. Ruocco Luigi - 06.59946755 - email: Lruocco@sanita.it

Varroasi

- *Varroa destructor*
(Acari: Mesostigmata: Varroidae)



Ordinanza 17 febbraio 1995



4-4-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 79

ORDINANZA 17 febbraio 1995.

Norme per la profilassi della varroasi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza in data 21 aprile 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della varroasi;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, Sezione V, nella seduta del 3 novembre 1988;

Considerato che la varroasi è una infestazione diffusa su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto necessario modificare le disposizioni in vigore al fine di renderle più rispondenti alla attuale situazione della malattia sul territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

1. Nei casi di varroasi, il sindaco ricevuta la denuncia dispone:

a) il divieto di rimuovere o vendere alveari o api vive e di introdurre nell'apiario infestato nuove famiglie, prima che i relativi impianti siano stati disinfestati;

b) l'esecuzione di opportuni trattamenti disinfestanti nell'apiario parassitato ove non si ritenga più conveniente ordinare la distruzione dello stesso o di parte degli alveari nei casi di incontrollabile infestazione.

Art. 2.

1. Il sindaco dispone, altresì, l'esecuzione degli interventi diagnostici per l'accertamento del livello della parassitosi negli apiari situati in un raggio di almeno 5 chilometri dal focolaio individuato. Gli interventi diagnostici e disinfestanti possono all'occorrenza coincidere.

Art. 3.

1. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati dopo accertamento ufficiale dei risultati degli interventi effettuati da valutarsi mediante controlli clinici e parassitologici ovvero dopo l'avvenuta distruzione dell'apiario o di parte degli alveari.

Art. 4.

1. E' abrogato l'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 21 aprile 1983 citata in premessa.

Art. 5.

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrata alla Corte dei conti il 27 marzo 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 66

95A1942

Ordinanza 17 febbraio 1995



- ✓ Varroasi diagnosticata per la prima volta in Italia nel 1981
- ✓ Varroasi = malattia diffusa su tutto il territorio nazionale fin dal 1983
- ✓ Presente in tutto il mondo (dove le condizioni climatiche consentono la pratica dell'apicoltura) ad eccezione dell'Australia
- ✓ Possibile mantenere sotto controllo l'infestazione e svolgere l'attività apistica
- ✓ Impossibile ad oggi l'eradicazione
- ✓ Normativa di difficile applicazione: come valutare l'efficacia dei trattamenti per revocare i provvedimenti sanitari?
- ✓ Condizione di malattia endemica: trattamenti di controllo e convivenza con il parassita



Prospettive



- ✓ Riconsiderare la varroasi come malattia soggetta a denuncia ai sensi del RPV
- ✓ Riconoscere il suo carattere di malattia endemica, presente quindi su tutto il territorio nazionale e non eradicabile
- ✓ Obbligatorietà dei trattamenti di controllo secondo specifiche modalità
- ✓ Programmi di controllo integrato



Nota DGSAF 21/5/2012

Ordinanze 1983 e 1995
"Norme per la profilassi
della varroasi"

22/05 2012 11:57 0489830048

DIREZIONE IZS VE

#4348 P.001/001



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio II ex DGSA - Sanità animale ed onirogri:
Viale Giorgini Rivolta, 3 - 00144 Roma

Data Protocollo
copia a DS
copia a G. MUTINELLI
copia a
copia a

sigla *ff*



IZS delle Venezie
Padova
Direzione sanitaria

IZS delle Venezie
Padova
Centro di riferimento per le
malattie delle api
CA Dott Franco Mutinelli

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
Protocollo Generale
Entrata = 8004835/2012
del 25/05/2012
Class.: B.2

OGGETTO: Abrogazione delle O.M. 21 aprile 1983 e O.M. 17 febbraio 1995 concernenti "Norme per la profilassi della varroasi"

Con la O.M del 21 aprile 1983 la Varroasi è stata inserita nella lista delle malattie denunciabili di cui all'articolo 1 del Regolamento di Polizia veterinaria (D.P.R. n.320/1954).

Con la successiva O.M del 17 febbraio 1995 sono state definite le misure di gestione dei focolai di malattia, prevedendo tra l'altro l'obbligo di sequestro degli apiari colpiti e il divieto di movimentazione di alveari o api e l'esecuzione di opportuni trattamenti disinfestanti.

Questo Ufficio aveva predisposto una modifica della O.M. 17 febbraio finalizzata in primis all'eliminazione della denuncia e sequestro e alla introduzione di cicli di trattamento routinari anti varroa predisposti sulla base delle indicazioni fornite da codesto centro di Riferenza.

Problemi di natura normativa sono stati sollevati dagli uffici competenti di questo Ministero in merito alla possibilità di adottare tale modifica.

Già promesso considerati gli aspetti sopra indicati e l'inadeguatezza delle attuali misure ad affrontare una malattia che ha assunto ormai carattere endemico si riterrebbe risolutivo pervenire ad una abrogazione di entrambe le O.M. (21 aprile 1983 e 17 febbraio 1995) escludendo pertanto la Varroasi dall'elenco delle malattie denunciabili di cui all'articolo 1 del RPV.

Tale abrogazione verrebbe successivamente integrata da specifiche linee guida tecniche finalizzate al controllo della malattia emanate dal Ministero della salute di concerto con codesto Centro di Riferenza.

Già promesso si chiede il parere di codesto Centro di riferimento in merito alla linea di intervento prospettata circa le eventuali ricadute sui diversi aspetti riguardanti la salute delle api sul territorio nazionale.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Gaetana Ferri)

Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Maroni Ponti Andrea - 06.59946814 - email: a.maroni@sanita.it
Referente dall'Ufficio II:
Dr. Ruocco Luigi - 06.59946755 - email: l.ruocco@sanita.it

Nota DGSAF 12/7/2013 Varroasi



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio II ex DGSA - Servizi animale ed onirogati
Viale Giorgio Riboni, 3 - 00144 Roma

Registro - classif: I.I.a.e/2013/18



Regioni e Province autonome
Assessorati sanità
Servizi veterinari

e.p.c
Centro di referenza per
l'apicoltura
IZS Padova

Loro sedi

OGGETTO: Indicazioni operative riguardanti l'applicazione della OM 17 febbraio 1995 recante norme per la profilassi della varroasi.

La O.M. 17 febbraio 1995 recante norme per la profilassi della varroasi disciplina la gestione dei focolai prevedendo, tra l'altro, l'applicazione di misure quali il sequestro dell'apiario colpito, l'esecuzione di controlli di tipo clinico e parassitologico nonché l'applicazione di trattamenti disinfestanti.

A tale riguardo, considerato che le definizioni contenute nella predetta O.M. si prestano ad interpretazioni molteplici con la conseguenza che le modalità di gestione dei focolai risultano diversificate sul territorio nazionale, la scrivente Direzione generale ha inoltrato una richiesta di parere al Centro di referenza nazionale per l'apicoltura in relazione ad alcuni termini/modalità di esecuzione dei controlli previsti nella OM 17 febbraio 1995.

Ciò premesso, sulla base di quanto evidenziato dal CRN e ai fini della corretta applicazione delle misure contenute nell'OM di cui trattasi, si fa presente quanto segue.

- Per quanto concerne la definizione di "caso di varroasi" ai fini della denuncia questo deve essere inteso come una forma clinica di infestazione delle api da parte di *Varroa destructor* con evidenza di api con varroe in fase foretica, api con addome deforme, piccolo o atrofizzato.
- Parimenti interventi diagnostici negli apiari presenti nel raggio di 5 km, devono essere solo di tipo clinico con l'obiettivo di individuare altri apiari con lesioni da *Varroa destructor*; parimenti la revoca delle misure di sequestro dovrà essere effettuata solo alla completa regressione dei sintomi clinici negli apiari colpiti o in alternativa a seguito della distruzione degli alveari che presentano sintomatologia clinica.
- Per quanto concerne gli apiari sotto sequestro questi dovranno essere sottoposti a trattamenti antivarroa secondo le modalità individuate dal veterinario Ufficiale. In alternativa si potrà procedere alla distruzione dell'apiario o di parte di esso qualora il Veterinario Ufficiale ritenga che il trattamento non sia comunque in grado di assicurare la sopravvivenza della famiglia.

Il CRN ha inoltre posto l'accento sulla necessità di rendere più efficace sul territorio nazionale il contenimento della infestazione da Varroa attraverso la realizzazione sistematica di trattamenti tecnici e farmacologici in tutti gli apiari.

A tale riguardo il CRN si fornisce una scheda (allegato 1) riguardante i vari trattamenti e la relativa modalità di esecuzione da adattare se necessario a cura di codeste Regioni per la stesura di protocolli di trattamento funzionali alle realtà eco-ambientali e produttive.

Al fine di conseguire una buona efficacia dei trattamenti e ridurre i fenomeni di reinfestazione si sottolinea che gli stessi dovranno essere effettuati in tutti gli apiari presenti in aree territoriali omogenee dal punto di vista eco-ambientale nel medesimo arco temporale cercando anche di alternare, se possibile, l'uso dei principi attivi per limitare l'insorgenza di fenomeni di farmacoresistenza.

Infine si raccomanda a codeste Regioni di programmare controlli negli apiari tesi a verificare l'esecuzione dei trattamenti in ottemperanza ai protocolli forniti prevedendo anche idonee misure qualora tali trattamenti non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti in maniera non conforme alle indicazioni contenute nella scheda allegata o alle disposizioni regionali.

Si ringrazia per l'attenzione resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. ssa Gaetana Ferri)

Nota DGSAF 3/12/2013 peste europea - varroasi



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI
UFFICIO DGSAF

0022996-03/12/2013-DGSAF-COD_UO-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Regioni e Province autonome
Assessorati sanità
Servizi veterinari

II.ZZ.SS

Centro di Referenza per l'apicoltura
IZS delle Venezie
SEDI

Registro – Classif. I.L.a.e/2013/18

Oggetto: indicazioni operative per il controllo della peste europea

Il Regolamento di polizia veterinaria ha previsto agli articoli 154-158 misure per il controllo e sorveglianza di alcune malattie delle api inclusa la peste europea. Al fine di evitare molteplici interpretazioni e conseguenti interventi difformi sul territorio questa Direzione ha richiesto un parere al Centro di Referenza Nazionale per l'apicoltura per approfondire il significato di alcuni termini utilizzati nel Regolamento di Polizia veterinaria. Ciò premesso, visto il parere del Centro di Referenza nazionale per l'apicoltura, si fa presente quanto segue.

1) Definizione di "caso" di peste europea

Come è noto la definizione di "caso" risulta dirimente ai fini della denuncia all'Autorità sanitaria; a tal fine occorre rilevare che la peste europea è una malattia condizionata, che di solito compare nel periodo primaverile e interessa pochi alveari dell'apiario a cui segue una regressione spontanea dei sintomi. Tuttavia in particolari condizioni ambientali e in funzione di fattori ancora non ben conosciuti, come quelli di natura genetica, la malattia può assumere carattere epidemico, con interessamento di molti alveari nello stesso apiario, un più lungo ed altalenante decorso clinico e possibili ricadute accompagnate a riattivazione dei sintomi clinici. Considerato però che nei primi stadi della malattia il decorso non è prevedibile si ritiene necessario un rapido intervento a fini preventivi.

Sulla base di questa premessa si definisce "caso di peste europea" la conferma da parte del Veterinario ufficiale della presenza in apiario di forme cliniche tipiche di malattia (presenza contestuale di covata a mosaico, presenza di larve morte in celle non ancora opercolate di colore opaco grigio, giallo o marrone, covata con odore acido o di putrefazione a seconda dei germi opportunisti che si associano a *Melissococcus plutonius*, batterio non sporigeno, agente eziologico della peste europea.)

Nei casi clinicamente dubbi il veterinario ufficiale, per supportare la conferma clinica, dovrà avvalersi di kit di campo o del supporto diagnostico degli II.ZZ.SS (esame colturale eventualmente seguito da indagini molecolari) mentre nei casi di sospetto evidenziati a seguito di segnalazione clinica o sulla base di referti di prove di laboratorio che confermino l'isolamento di *Melissococcus plutonius*, dovrà effettuare un sopralluogo in apiario al fine di confermare o escludere la presenza di forme cliniche di malattia.

2) Applicazione "zona di sospetto di 3 km di raggio"

La peste europea è malattia condizionata e spesso strettamente connessa alle condizioni ecoambientali di una determinata zona anche di limitate dimensioni. Per tale motivo si ritiene che i controlli debbano essere effettuati prioritariamente negli apiari in stretta vicinanza con il focolaio primario e negli apiari in cui l'indagine epidemiologica abbia evidenziato connessioni a rischio.

3) Trattamento delle "arnie infette"

Questo termine è da intendersi come "trattamento degli alveari" nel focolaio e non delle "arnie". A tale riguardo si fa presente che allo stato attuale non sono disponibili farmaci autorizzati per il trattamento di tale malattia.

4) Distruzione delle "arnie infette"

Con questo termine si deve intendere l'eventuale ricorso alla distruzione degli "alveari" presenti nel focolaio e non delle "arnie". Ai fini della applicazione delle misure di distruzione il veterinario ufficiale può, ricorrere a una delle seguenti opzioni:

a): distruzione delle famiglie non più vitali e di quelle che presentano un quadro clinico gravemente compromesso tale da far ritenere al veterinario ufficiale un loro improbabile successivo recupero. Per le altre famiglie con sintomi clinici ma non compromesse deve essere effettuata la messa a sciami (eliminazione dei favi del nido) associata a:

- sostituzione della regina,
- aggiunta di api adulte provenienti da famiglie sane,
- appropriata nutrizione da realizzarsi su famiglie con sintomi in forma lieve,
- altre pratiche apistiche ritenute dal veterinario ufficiale efficaci per il superamento della malattia.

Nell'apiario in cui saranno adottate tali pratiche il sequestro dovrà durare almeno 9 giorni e comunque il tempo strettamente necessario per consentire la verifica da parte del veterinario Ufficiale che negli alveari "con messa a sciami" non vi siano sintomi clinici di malattia nelle larve nate dopo la ripresa della deposizione da parte della regina. Qualora i sintomi clinici dovessero persistere, il sequestro dovrà essere mantenuto fino alla scomparsa dei sintomi clinici.

b): distruzione di tutte le famiglie che presentano sintomi clinici tipici di malattia su richiesta dell'apicoltore. Qualora si adotti l'opzione b) la misura del sequestro viene revocata una volta effettuata la distruzione delle famiglie.

Si coglie infine l'occasione per fornire ulteriori precisazioni in merito a quanto già espresso con la nota 13975-P-12/07/2013 concernente "indicazioni operative riguardanti l'applicazione della O.M. 17 febbraio 1995 recante norme per la profilassi della varroasi".

A tale proposito con detta nota è stato definito come "caso di varroasi" la presenza di forme cliniche caratterizzate dalla contestuale presenza di api con varroe in fase foretica, ali deformi e addome piccolo etc.

Occorre però precisare che dette forme cliniche devono essere accompagnate da segni di gravità tali da mettere a rischio la sopravvivenza delle famiglie, nonché essere causa di reinfestazione degli apiari circostanti. Ciò è particolarmente vero negli apiari dove i trattamenti antivarroa non sono stati eseguiti da parte dell'apicoltore ovvero dove questi pur essendo stati effettuati non hanno conseguito la dovuta efficacia.

Ciò premesso nel processo decisionale finalizzato all'adozione o meno delle misure previste dalla OM 17 febbraio 1995 il veterinario ufficiale dovrà tener conto non solo degli esiti dell'esame clinico con particolare riferimento alla gravità clinica dell'infestazione, ma effettuare anche una valutazione più complessiva sulle modalità di implementazione di tutte le misure di contrasto a questa parassitosi da parte dell'apicoltore.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario.

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to Gaetana Ferri

Aethina tumida

- Profilassi
- Blocco delle



MODULARIO
Salute - 3

IST. ZOOPROFILATTICO Sperimentale (PZ) M.D. 5 - U.G.
03284 28.FEB.03
UCR CG NEA

Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione
"Ufficio 3"

Commissione UE
Direzione Generale
Salute e Protezione del Consumatore
Diretorato E
Bruxelles
(allegati)

e p.c. Istituto Nazionale di Apicoltura
fax 051/356361

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

27 FEB. 2003

Prot.600.3/SA.2711023

Oggetto: importazione di api e api regine da Paesi terzi.

Si reputa opportuno informare i competenti Servizi della Commissione che l'Istituto Nazionale di Apicoltura e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie hanno segnalato, con le note che per opportuna conoscenza si allegano, il rischio sanitario al quale potrebbe essere esposto il patrimonio apistico della Comunità Europea.

Detti Istituti hanno infatti informato questa Direzione Generale circa l'eventuale pericolo di introduzione, tramite le importazioni di api ed api regine, del colcoctero *Aethina tumida*, che potrebbe causare danni paragonabili a quelli causati dalla varroa.

In considerazione di tali segnalazione, si ritiene importante l'adozione di una decisione della Commissione finalizzata alla salvaguardia sanitaria del patrimonio apistico degli Stati Membri che preveda una sospensione delle importazioni.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Cento Feri

[Signature]

[Signature]

MINISTERO DELLA SALUTE (PZ)



Aethina tumida e *Tropilaelaps* spp.

- Reg. CE 1398/2003 (05/08/2003) recante modifica dell'allegato A della dir. 92/65/CEE del Consiglio al fine di includervi il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*), l'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.)
- Dec. 2003/881/CE (11/12/2003) relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (*Apis mellifera* e *Bombus* spp.) in provenienza da paesi terzi
- Dec. 2004/216/CE (01/03/2004): modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia



MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza 20 aprile 2004

Norme per la profilassi dell'*Aethina tumida* e del *Tropilaelaps* spp.

G.U. n. 141 del 18 giugno 2004

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il [testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#);

Visto il [regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#), ed in particolare l'art. 1, comma 1;

Vista la [legge 23 gennaio 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 32](#), e successive modifiche;

Visto l'[art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#);

Vista la [decisione 79/542/CEE](#), e successive modifiche, recante l'elenco di Paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne, in particolare al fine di includervi alcuni Stati in via di adesione;

Vista la decisione 82/894/CEE, e successive modifiche;

Vista la [direttiva 92/65/CEE](#), e successive modifiche;

Vista la decisione della Commissione dell'11 dicembre 2003, [n. 2003/881/CE](#), relativa alle condizioni di polizia e certificazione sanitaria per le importazioni di api (*Apis mellifera* e *Bombus* spp) in provenienza da Paesi Terzi e che abroga la decisione 2000/462/CE;

Considerato che le infestazioni parassitarie sostenute da *Aethina tumida* e *Tropilaelaps* spp. sono malattie esotiche già inserite nell'elenco delle malattie soggette a denuncia in ambito comunitario ai sensi della direttiva 92/65/CEE e successive modifiche;

Considerata la necessità e l'urgenza di individuare misure restrittive da applicare in caso di insorgenza di focolai sul territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

1. All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono aggiunte le infestazioni parassitarie da *Aethina tumida* e *Tropilaelaps* spp.

Art. 2.

1. Nei casi delle infestazioni parassitarie di cui all'art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.




Aethina tumida e *Tropilaelaps* spp.

- Reg. (UE) n. 206/2010 della Commissione del 12 marzo 2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (artt. 7 e 13)



Farmaci autorizzati in Italia

- ✓ Apilifevar
- ✓ Apiguard
- ✓ Thymovar
- ✓ Apivar
- ✓ Apistan
- ✓ API-BI





Farmaco veterinario

- ✓ D. L. vo 16 marzo 2006, n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali"
- ✓ Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari"



D. L.vo 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante un codice comunitario dei medicinali veterinari.

Art. 1. a) Medicinale veterinario:

- 1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali;
- 2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica;

E' evidente come il legislatore abbia ampiamente esteso ed integrato il concetto di medicinale veterinario comprendendo ogni modalità di somministrazione, in precedenza non specificata, facendo ricadere a pieno titolo in questa definizione anche i medicinali utilizzati per la lotta alle malattie delle api.



Art. 69. Sostanze farmacologicamente attive

1. E' vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati.

Si sottolinea come l'uso di un principio attivo non contenuto in un medicinale veterinario non equivale all'utilizzo del medicinale veterinario contenente lo stesso principio attivo.



D. L.vo 6 aprile 2006, n. 193

Art. 76. Prescrizione di medicinali veterinari

Prescrizione veterinaria:

ogni prescrizione di medicinali veterinari rilasciata da un medico veterinario conformemente alla normativa nazionale vigente;

La prescrizione veterinaria (ricetta medico-veterinaria) costituisce un strumento di gestione e controllo dell'utilizzo del medicinale veterinario e ne consente quindi la tracciabilità e rintracciabilità.

Questo strumento diventa ancora più importante nel caso in cui il medicinale è destinato ad animali che producono alimenti.



ESENZIONE DALL'OBBLIGO DELLA RICETTA

Nella G.U. n. 144 del 21/06/08 è stata pubblicata la comunicazione dal Ministero della Salute “Autorizzazione al mantenimento del regime di dispensazione senza obbligo di prescrizione veterinaria ai sensi del decreto 31 ottobre 2007, che recepisce la direttiva 2006/130/CE per alcuni medicinali veterinari”

Apiguard

ApilifeVar

Apistan

Thymovar

Api-Bioxal



Art. 11.

Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti

1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile puo', in via eccezionale, sotto la propria responsabilita' ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato in uno specifico allevamento:
 - a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie;
 - b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a):
 - 1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano;
 - 2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione;
 - c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.



Art. 79. *Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti*

1. Fatti salvi gli obblighi di registrazione da parte del veterinario, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE (*leggi D. L.vo 158/06*), i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le seguenti indicazioni:
 - a) data;
 - b) identificazione del medicinale veterinario;
 - c) quantità;
 - e) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;
 - f) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;
 - g) data di inizio e di fine del trattamento.
2. Il registro di cui al comma 1, a pagine prenumerate e vidimato dalla ASL, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie di cui all'articolo 76, comma 1, ed alla documentazione di acquisto è conservato per cinque anni dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della scadenza di tale periodo, ed è esibito a richiesta della ASL per i controlli.
3. Almeno una volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della quale accerta anche la tenuta del registro di cui al comma 1 e la sua regolarità



REGOLAMENTO (UE) N. 37/2010 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze
farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto
riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

Tabella 1

Tabella 2 (sostanze vietate)

REGOLAMENTO (UE) N. 37/2010

Tabella 1

Sostanze consentite

Pharmacologically active Substance	Marker residue	Animal Species	MRL	Target Tissues	Other Provisions (according to Article 14(7) of Regulation (EC) No 470/2009)	Therapeutic Classification
Amitraz	Sum of amitraz and all metabolites containing the 2,4-DMA moiety, expressed as amitraz	Bees	200 µg/kg	Honey	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
Camphor	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	External use only	NO ENTRY
Coumafos	Coumafos	Bees	100 µg/kg	Honey	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
Eucalyptol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Flumethrin	NOT APPLICABLE	Bees	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
Formic acid	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Menthol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Oxalic acid	NOT APPLICABLE	Bees	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	Anti-infectious agent
Tau fluvalinate	NOT APPLICABLE	Bees	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Thymol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY



REGOLAMENTO (UE) N. 37/2010

Tabella 2

Sostanze vietate

<u>Pharmacologically active substance</u>	<u>MRL</u>
<i>Aristolochia spp.</i> and preparations thereof	MRL cannot be established
Chloramphenicol	MRL cannot be established
Chloroform	MRL cannot be established
Chlorpromazine	MRL cannot be established
Colchicine	MRL cannot be established
Dapsone	MRL cannot be established
Dimetridazole	MRL cannot be established
Metronidazole	MRL cannot be established
Nitrofurans (including furazolidone)	MRL cannot be established
Ronidazole	MRL cannot be established

Vespa velutina



(Villemant et al., 2006)

Il calabrone asiatico, conosciuto anche come calabrone a zampe gialle, *Vespa velutina*, ha una livrea bruno-nerastra, con una larga banda giallo-arancio sull'addome e una sottile banda gialla sul primo segmento.

La testa vista di fronte è giallo-arancio e le zampe alle estremità sono gialle.

Misura tra 17 e 32 mm.



Vespa velutina




Areale asiatico di *V. velutina*



Vespa velutina

Anche l'Italia è interessata

Aree interessate da *V. velutina*



(Porporato et al., 2014)



Source: French National Museum of Natural History





Fig. 1. - Distribution de *Vespa velutina* en Europe de 2004 à 2011 (données INPN, 2012).

(Rome et al., 2012)

Consumers,
Health And Food
Executive Agency

Vespa velutina – ciclo vitale





Vespa velutina




Foto
Haxaire

- Cattura
- Dissezione
- Confezionamento della « palla di carne »



Vespa velutina



Comportamento di difesa
collettivo in *Apis cerana*
(Foto Tan)

Sophia-Antipolis
(France)




Vespa velutina



(Porporato et al., 2014)



(Villemant et al., 2006)



73% su alberi > 10
m
10% negli edifici
3% nelle siepi
da tondi a pera
piccola apertura
laterale
~ 60x80 cm



Vespa velutina

Trappole



Figura 1 - Collocazione di una bottiglia trappola tra la vegetazione.

Figura 2 - Collocazione di una bottiglia trappola al di fuori della vegetazione arborea.

(Porporato et al., 2014)



Vespa velutina

Insetti catturati con le trappole



Figura 3 - Predisposizione degli insetti catturati per la conservazione in congelatore.

(Porporato et al., 2014)

Vespa velutina - diagnosi differenziale



Il calabrone asiatico, conosciuto anche come calabrone a zampe gialle, *Vespa velutina*, ha una livrea bruno-nerastra, con una larga banda giallo-arancio sull'addome e una sottile banda gialla sul primo segmento. La testa vista di fronte è giallo-arancio e le zampe alle estremità sono gialle. Misura tra 17 e 32 mm.



Il calabrone europeo, *Vespa crabro*, ha un addome giallo chiaro, con bande nere. La testa di fronte è gialla e sopra rossa. Il torace e le zampe sono nere e bruno rossastre. Le operaie misurano fra 18 e 23 mm e le regine fra 25 e 35 mm.



Il calabrone orientale, *Vespa orientalis*, ha le stesse dimensioni del calabrone europeo. Ha un corpo rossiccio e solo la testa, vista di fronte, ed una banda sull'addome sono gialli. E' presente solo nel sud-est europeo (sud Italia, Malta, Albania, Grecia, Romania, Bulgaria).



Vespa mandarinia

<http://a-z-animals.com/animals/asian-giant-hornet/pictures/4375/>



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
fmutinelli@izsvenezie.it